

Lettera interpretativa sul rinnovo del porto d'armi in fase di emergenza sanitaria Covid-19

A chi si rivolge: Titolari di licenza di porto d'armi
Titolari di licenze professionali in ambito armi ed esplosivi

Leggi di riferimento: Legge n. 18 del 17 marzo 2020 artt. 103 e 104
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 art. 35 comma 2

[Sintesi dell'articolo su All4shooters.com](https://www.all4shooters.com)

Normative straordinarie e transitorie di rinnovo licenza di porto d'armi e licenze professionali in ambito armi ed esplosivi:

- Il Governo ha individuato alla data del 31 luglio la fine della pandemia da Covid-19;
- Date le difficoltà e la quarantena che si è appena conclusa, sono state prorogate le scadenze di licenze di porto d'armi e licenze professionali in ambito armi ed esplosivi;
- In particolare, la validità delle licenze in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 è stata prorogata alla data del 29 ottobre;

Come si interpreta:

- Doppia natura del documento di licenza di porto d'armi: da una parte il **libretto**, che ha natura di documento di riconoscimento ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 art. 35 comma 2; al libretto si applica l'art. 104 della Legge n. 18 del 17 marzo 2020. La sua validità è fino al 31 agosto. Dopo è sostituibile con un documento di riconoscimento valido rilasciato dall'amministrazione dello Stato;
- Dall'altra il **tagliando**, separato e bollato, che è la vera e propria licenza. A questo si applica l'art. 103 e la sua validità è, appunto, al 29 ottobre 2020.